

Il Consiglio, nella seduta del 13 marzo 2024,
Vista la Legge 24 giugno 1923 n.1395;
Visto il R. D. 23 ottobre 1925 n. 2537;
Vista la Legge 25 aprile 1938 n. 897;
Visto il D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382;
Visto il Decreto Legislativo Presidenziale 21 giugno 1946 n. 6;
Visto il Decreto Ministeriale 1° ottobre 1948;
Vista la Legge 3 agosto 1949 n. 536;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
Visto il D.P.R.5 giugno 2001 n. 328;
Visto il D.P.R. 8 luglio 2005 n.169;
Visto il D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137;
Visto il D.L. 26 marzo 2013 n. 33;
Visto il D.M. 8 febbraio 2013, n. 34;
Visto il Codice Deontologico dell'Ordine degli Ingegneri di Bari;
approva, all'unanimità, il seguente:

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE ALL'ORDINE

GENERALITÀ

Art. 1

Costituisce obbligo di ciascun iscritto all'Albo Unico dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari provvedere al pagamento della quota di iscrizione all'albo, nella misura determinata dal Consiglio e deliberata dall'Assemblea Ordinaria in sede di approvazione del bilancio preventivo.

Art. 2

Costituisce obbligo di ciascuna Società tra Professionisti (STP), iscritta alla sezione speciale dell'Albo Unico dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, provvedere al pagamento della quota di iscrizione all'albo, nella misura determinata dal Consiglio e deliberata dall'Assemblea Ordinaria in sede di approvazione del bilancio preventivo.

Art. 3

La quota è annuale ed è dovuta per ciascun anno di iscrizione, per tale intendendosi il periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre compresi. La quota è unica e non frazionabile in funzione dei periodi di permanenza dell'iscrizione nell'anno; l'obbligo del pagamento della quota permane per tutto il periodo di iscrizione all'Albo.

Al fine di non pagare la quota dell'anno successivo, la domanda di cancellazione dovrà essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno precedente. A tal fine farà fede il timbro postale, la data di invio della PEC o il protocollo di ricezione in caso di consegna a mano.

DISPOSIZIONI PER GLI INGEGNERI ISCRITTI

Art. 4

Il mancato pagamento della quota annuale o il suo adempimento tardivo costituiscono illeciti di rilievo deontologico.

Art. 5

Il Consiglio, su proposta del Tesoriere, determina annualmente l'ammontare della quota di iscrizione posta a carico degli iscritti, che verrà comunicata all'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo annuale.

Il Consiglio, inoltre, ha la facoltà di prevedere ipotesi di esenzione dal versamento della quota di iscrizione, per particolari categorie degli iscritti:

- sono esentabili dal pagamento della intera quota annuale i colleghi nell'anno in cui diventano genitori, previa loro richiesta alla quale va allegato certificato di stato di famiglia; l'esenzione può essere richiesta, solo se in regola con il pagamento delle quote, entro 12 mesi dalla nascita/adozione. L'esenzione non si applica alle richieste formulate da colleghi trasferiti o cancellati.
- sono esentati dal pagamento della quota annuale, dall'annualità successiva alla proclamazione, i colleghi proclamati Senatori (iscritti laureatisi da oltre 50 anni);
- sono esentati dell'importo del 50% della quota annuale del primo anno i colleghi che si iscrivono per la prima volta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari

Art. 6

È facoltà dell'Ordine procedere direttamente alla riscossione annuale delle quote o affidare il servizio di riscossione a un intermediario individuato nelle modalità previste dalla Legge.

Art. 7

L'iscritto ha l'obbligo di informarsi annualmente in merito all'ammontare della quota da questi dovuta per l'iscrizione all'albo e di provvedere al suo versamento nei tempi e con le modalità previste dal Consiglio. Tali modalità saranno indicate nella richiesta di pagamento che è inviata a mezzo PEC a ciascun iscritto e pubblicata sul sito web dell'Ordine.

Art. 8

L'Ordine non è responsabile della omessa ricezione da parte dell'iscritto dell'avviso di pagamento della quota annuale di iscrizione. È dovere dell'iscritto comunicare le variazioni alla segreteria dell'Ordine e aggiornare il proprio indirizzo PEC nonché provvedere, su richiesta dell'Ordine, all'invio di copia documentale attestante l'avvenuto pagamento.

Art. 9

Il mancato pagamento della quota annuale di iscrizione all'albo non costituisce tacita richiesta di cancellazione dall'albo professionale.

La cancellazione, su istanza dell'iscritto, potrà avvenire soltanto previa presentazione dell'apposita domanda, secondo le modalità vigenti, che verrà accolta con delibera del Consiglio. In caso di assenza della regolarità contributiva, quanto dovuto per quote, contributi e spese sarà richiesto all'iscritto direttamente dall'Ordine o dall'intermediario per la riscossione.

La cancellazione per trasferimento, eseguita in corso d'anno da un Ordine Provinciale ad un altro, opera dalla data di approvazione della delibera. L'iscritto che si trasferisce paga la quota iscrizione all'Ordine che lascia anche se tale trasferimento avviene nei primi giorni dell'anno.

Il Consiglio non può deliberare la cancellazione dell'iscritto, per trasferimento a un Ordine di altra provincia, in pendenza di procedura disciplinare o in caso di mancato pagamento di quanto dovuto all'Ordine.

La cancellazione per decesso dell'iscritto decorre sempre dalla data del decesso; la quota annua, eventualmente non incassata, sarà annullata. Nel caso in cui si verificano ritardi nella comunicazione del decesso da parte degli eredi o per altri motivi, le quote successive al decesso, eventualmente emesse, saranno annullate.

La cancellazione per la perdita dei diritti civili comporta la cessazione dell'obbligo del pagamento della quota dall'anno successivo alla causa che vi ha dato origine.

Art. 10

Qualora la riscossione non sia stata affidata ad intermediario in grado di iscrivere a ruolo l'importo della quota non versata nei tempi previsti, saranno imputati all'iscritto moroso, a titolo di risarcimento dei costi di segreteria e delle spese di recupero credito, la quota non versata e un importo forfettario di € 25.

Art. 11

Il mancato pagamento della quota entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento della quota medesima, comporterà l'automatica sospensione amministrativa dall'albo disposta dal Consiglio dell'Ordine e il conseguente deferimento dell'iscritto al Consiglio di Disciplina per l'apertura del procedimento disciplinare.

Art. 12

In deroga a quanto descritto nel presente Regolamento, il Consiglio solo per gravi e giustificate ragioni dimostrate dall'iscritto, potrà disporre il rinvio, con delibera motivata, della denuncia per morosità al Consiglio di Disciplina.

Art. 13

Il Presidente del Consiglio di Disciplina, a seguito della segnalazione ricevuta da parte del Consiglio dell'Ordine, avvia il procedimento per la sospensione a tempo indeterminato dell'iscritto e, all'esito, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio dell'Ordine affinché egli ne prenda nota ai fini della tenuta dell'albo.

L'iscritto che provveda all'integrale assolvimento dell'obbligo di versamento di quanto dovuto dovrà darne immediata comunicazione alla segreteria, allegando prova dell'avvenuto pagamento. L'integrale assolvimento dell'obbligo di versamento di quanto dovuto comporta l'interruzione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536.

Laddove il pagamento intervenga successivamente all'emissione del provvedimento di sospensione a tempo indeterminato, il Presidente del Consiglio dell'Ordine comunicherà al Presidente del Consiglio di Disciplina l'integrale assolvimento dell'obbligo da parte dell'iscritto moroso, affinché sia revocato il provvedimento emanato dal Collegio di Disciplina.

Per situazioni motivate è facoltà dell'iscritto chiedere di poter rateizzare il debito pregresso un massimo di 5 rate. Il piano di rateizzazione è gestito dalla Tesoreria.

Art. 14

Qualora, trascorso un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione amministrativa dall'albo disposta dal Consiglio dell'Ordine, l'iscritto non abbia provveduto al pagamento degli importi dovuti, il Consiglio dell'Ordine potrà fissare un ulteriore termine di novanta giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva, informando l'interessato che trascorso inutilmente tale termine, il mancato pagamento di quanto dovuto determinerà l'avvio del procedimento disciplinare, per il venir meno dei requisiti della condotta irreprensibile di cui all'art. 7 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2357.

Art. 15

In aggiunta a quanto previsto nell'art. 9, la quota annuale non riscossa può essere annullata dal Consiglio nei seguenti casi:

- reiterata irreperibilità e conseguente impossibilità di promuovere azioni;
- antieconomicità dell'azione di recupero;
- formale comunicazione di inesigibilità.

In questi casi l'Ordine ometterà ogni azione successiva finalizzata al recupero, potendo eventualmente cedere il credito a specifica società di recupero.

Art. 16

Agli iscritti non in regola con il versamento delle quote non verranno più erogati i seguenti servizi:

- 1) Conferimento di riconoscimenti e/o premi;
- 2) Accesso alla consultazione/acquisto in forma agevolata delle norme UNI e di Legislazione tecnica;
- 3) Candidature per commissioni e segnalazioni;
- 4) Inserimento negli elenchi per il sorteggio terne;
- 5) Accesso agli sportelli di orientamento e di commissione;
- 6) Accesso al servizio pareri e parcelle professionali.

Agli iscritti non in regola con il versamento delle quote non sarà consentita la partecipazione ad eventi di formazione (gratuiti e/o a pagamento) erogati dall'Ordine o dalla Fondazione dell'Ordine Ingegneri di Bari e di iscriversi alle Commissioni dell'Ordine.

Agli iscritti non in regola con il versamento delle quote sarà richiesto un diritto di segreteria pari a € 50 (più bollo, se previsto), per il rilascio delle seguenti certificazioni:

- 1) Iscrizione;
- 2) Cancellazione;
- 3) Attestazioni da consegnare ad Enti relative allo status dell'iscritto;
- 4) Attestati – se previsti – di partecipazione a convegni, corsi, etc.

DISPOSIZIONI FINALI

Art.17

Il Consiglio provvede a dare opportuna conoscenza del presente regolamento mediante invio di newsletter a tutti gli iscritti e pubblicazione sul sito web dell'Ordine.

Art. 18

Il presente sostituisce i precedenti regolamenti e le delibere assunte finora per il versamento della quota annuale di iscrizione ed entra in vigore dal giorno successivo alla delibera consiliare di approvazione.

I provvedimenti precedentemente adottati in materia di riscossione della quota annuale di iscrizione o incompatibili col presente regolamento, devono intendersi abrogati.